


2° FUNZIONI DEL PARLAMENTO



2° lezione FUNZIONE DEL PARLAMENTO

FUNZIONE di INDIRIZZO POLITICO e di
CONTROLLO Sul GOVERNO



INTERROGAZIONE:

Ogni Parlamentare può richiedere per iscritto al Governo notizia su un determinato evento o situazione. La risposta può essere orale o scritta in aula o in commissione. L'INTERROGAZIONE è PREVALEMENTEMENTE UN STRUMENTO CONOSCITIVO USATO ANCHE DAI PARLEMENTARI DELLA MAGGIORANZA.

2° lezione il Parlamento

FUNZIONE di INDIRIZZO POLITICO e di
CONTROLLO Sul GOVERNO



INTERPELLANZA:

Richiesta scritta di un parlamentare al Governo in
relazione a chiarimenti sulla condotta dello stesso in
riferimento a determinati aspetti della sua politica
QUESTO STRUMENTO PRESENTA UN CARATTERE
MAGGIORMENTE ISPETTIVO E' INFATTI
PREVALENTEMENTE USATO DALL'OPPOSIZIONE

2° lezione il Parlamento

FUNZIONE di INDIRIZZO POLITICO e di
CONTROLLO Sul GOVERNO



MOZIONE:

Il presidente di un gruppo parlamentare oppure 10 deputati o 8 senatori possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione parlamentare su un certo argomento.

**LA MOZIONE RIENTRA PERTANTO
MAGGIORMENTE NEGLI ATTI DI INDIRIZZO
POLITICO.**

2° lezione il Parlamento

PARLAMENTO




FUNZIONE di CORPO
ELETTORALE



In SEDUTA COMUNE il Parlamento elegge :

- 1) Il capo dello Stato
- 2) 5 giudici della Corte Costituzionale
- 3) Una parte del Consiglio superiore della Magistratura

2° lezione il Parlamento



1° lezione il Parlamento

INIZIATIVA LEGISLATIVA



L'iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge



PUO' ESSERE PRESENTATO DA



Ciascun
deputato
o senatore



Il governo
(SI PARLA IN
TAL CASO DI
DISEGNO DI
LEGGE)



50.000
elettori



Il CNEL
RELATIVAME
NTE A
MATERIE DI
ECONOMIA E
LAVORO



Ciascun
consiglio
regionale

2° lezione il Parlamento

QUANDO L'INIZIATIVA LEGISLATIVA E' PRESA
DAL GOVERNO SI PARLA DI



DISEGNO DI LEGGE



SI ARTICOLA IN QUATTRO MOMENTI



PRESENTAZIO
NE DI UNO
SCHEMA DI
DISEGNO DI
LEGGE DA
PARTE DI UN
MINISTRO



DELIBERAZIONE
DEL DISEGNO
DI LEGGE DA
PARTE DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI



AUTORIZZAZIONE
DA PARTE DEL
PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA ALLA
PRESENTAZIONE
DEL DISEGNO



PRESENTAZI
ONE A UNA
DELLE
CAMERE
DEL
DISEGNO DI
LEGGE

1° lezione il Parlamento

La presentazione di una proposta di legge dà l'avvio all'iter legislativo che può seguire tre strade

Procedura
ordinaria
(in sede referente)

Si articola in due fasi è
usata per le leggi più
importanti prevede
tempi molto lunghi:

La commissione
permanente
incaricata svolge
un'istruttoria e
prepara un testo
da discutere in
assemblea (da qui
il nome referente)

Discussione e
deliberazione da
parte
dell'assemblea
della bozza
preparata in
commissione.

Procedura in sede
redigente

Procedura poco
usata prevede che
l'esame del testo
sia svolto in
commissione.
L'assemblea si
limita ad
approvare il testo
senza potervi
apportare
modifiche

Procedura in sede
legislativa

L'intero
procedimento
viene svolto
all'interno della
commissione, non
viene sottoposto
al voto
dell'assemblea

1° lezione il Parlamento

PROCEDURA ORDINARIA (in sede referente)

IL PRESIDENTE DI UNA CAMERA RICEVUTO IL PROGETTO DI LEGGE LO ASSEGNA, SECONDO LA MATERIA, ALLA COMMISSIONE PERMANENTE:

1) La commissione permanente incaricata svolge un'istruttoria e prepara un testo da discutere in assemblea. (da qui il nome DI COMMISSIONE IN SEDE referente). QUESTA E' DEFINITA FASE PREPARATORIA

2) SI HA LA Discussione e deliberazione da parte dell'assemblea della bozza preparata in commissione CON LA POSSIBILITA' DI APPORTARE MODIFICHE (EMENDAMENTI). FASE COSTITUTIVA

1° lezione il Parlamento

PROCEDURA IN SEDE
REDIGENTE



Procedura poco usata prevede che
l'esame del testo sia svolto in
commissione.

L'assemblea si limita ad approvare il
testo senza potervi apportare
modifiche (EMENDAMENTI)

1° lezione il Parlamento

PROCEDURA IN SEDE LEGISLATIVA



L'intero procedimento viene
svolto all'interno della
commissione, non viene
sottoposto al voto
dell'assemblea

1° lezione il Parlamento

INDIPENDENTEMENTE DALLA PROCEDURA
ADOTTATA



IL PROGETTO DI LEGGE
APPROVATO DA UNA CAMERA



PASSA ALL'ALTRA DOVE DEVE
ESSERE APPROVATO CON LO
STESSO IDENTICO TESTO

1° lezione il Parlamento

SE VENGONO INSERITE DELLE MODIFICHE



«EMENDAMENTI»



IL TESTO MODIFICATO (LIMITATAMENTE ALLE
MODIFICHE APPORTATE) DEVE ESSERE
RIESAMINATO DALLA CAMERA CHE LO AVEVA
APPROVATO IN PRECEDENZA

1° lezione il Parlamento

PROMULGAZIONE



ATTO CON IL QUALE IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA ATTESTA CHE UNA LEGGE E'
STATA REGOLARMENTE APPROVATA



ORDINA LA PUBBLICAZIONE E L'OSSERVANZA

1° lezione il Parlamento

PUBBLICAZIONE



CONSISTE NELL'INSERIMENTO DEL TESTO DI
LEGGE NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI
ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA



E NELLA SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE SULLA
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

1° lezione il Parlamento

DOPO 15 GG DALLA PUBBLICAZIONE SULLA
GAZZETTA UFFICIALE



A QUESTO PUNTO NESSUNO PUÒ OBBIETTARE
LA MANCATA CONOSCENZA DELLA NORMA
«IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT»